

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 6

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori CRIMI, BUCCARELLA, GIARRUSSO e BOTTICI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2013

Modifica dell’articolo 5 del Regolamento, concernente l’elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza e la riduzione del numero dei Senatori Segretari e introduzione di una disposizione transitoria per la XVII legislatura

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di modificazione al Regolamento del Senato intende riformare, in maniera definitiva, l'articolo 5 concernente l'elezione e la composizione del Consiglio di Presidenza: esso rappresenta una delle disposizioni regolamentari che, dal 1971 ad oggi, è stata sottoposta a maggiori revisioni. Le numerose innovazioni apportate a tale articolo si ascrivono, infatti, in tutta evidenza, alle iniziative di carattere estemporaneo e transitorio, la cui giustificazione si è basata su esigenze di riequilibrio di incarichi rispetto ai rapporti contingenti tra le forze politiche.

In luogo, dunque, di interventi limitati – peraltro all'inizio di una legislatura bisognosa di un programma riformatore organico e lungimirante –, la presente riformulazione concernente la composizione del Consiglio di Presidenza mira *pro futuro* a conferire funzionalità all'organo ed a ridurre i costi, sinora non sempre supportati dal principio della ragionevolezza, né da quello dell'economicità.

In particolare, attraverso la proposizione del principio rappresentativo, in linea con l'originaria formulazione dell'articolo 5 del Regolamento del Senato, si introduce una composizione del Consiglio di Presidenza, fissata a otto Senatori Segretari in luogo dei possibili dieci. Tale contingente numerico non ammette nessuna possibilità di variazione in rapporto al numero e alla consistenza dei Gruppi parlamentari, stante la caratteristica di neutralità sostanziale dell'organo, salvaguardando il principio rappresentativo con esclusivo riferimento ai Gruppi parlamentari costituiti al momento della unica elezione dell'organo.

Del resto, l'opportunità del criterio di rappresentatività, applicato al Consiglio di Pre-

sidenza, trova una propria argomentazione decisiva nel funzionamento di altri organi collegiali parlamentari come la Giunta per il Regolamento, chiaramente improntata alla necessità di salvaguardare la presenza di tutti i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura.

Il riconoscimento del principio di rappresentatività coincide, in questa proposta, con la garanzia regolamentare di «tribuna» riservata ai Gruppi parlamentari esclusi all'atto dell'elezione dei Vice Presidenti e dei Questori: ed è per questo che, proceduralmente, si è disgiunta in due fasi l'elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza.

Ulteriore obiettivo di tale proposta di modificazione regolamentare è quello di ancorare la permanenza nella carica dei Vice Presidenti, dei Questori e di tutti i Segretari all'appartenenza al Gruppo: appartenenza in forza della quale, esclusivamente, ha luogo la loro elezione da parte dell'Assemblea.

Altra portata innovativa è contenuta nell'ultimo comma del nuovo articolo 5 in cui si dispone che in caso di votazioni in parità risulterà eletto il più giovane di età, in luogo del più anziano.

L'articolo 2, contenente una disposizione transitoria, in riferimento alla corrente legislatura, mira temporaneamente a conferire certezza interpretativa alla attuale disciplina di cui all'art. 5, comma 2-*bis*, introducendo il principio in base al quale, nel caso di concorso di più di due Gruppi parlamentari alla designazione di un proprio «ulteriore» Segretario, è data priorità ai Gruppi che cronologicamente si sono costituiti prima degli altri.

Dall'articolo 3, con cui è posticipata l'entrata in vigore dell'articolo 1 alla legislatura successiva alla corrente, si denota il carattere

sistematico della presente proposta: ora una interpretazione regolamentare utile a tutelare un principio contenuto nel Regolamento; e per il futuro una riforma radicale della disciplina della composizione del Consiglio di Presidenza volta ad evitare l'ipertrofia degli

incarichi senatoriali, non giustificati da criteri di efficienza, ragionevolezza ed economicità.

Per i motivi esposti, si auspica un celere esame della presente proposta di modificazione regolamentare.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 5 del Regolamento,
concernente l'elezione dei componenti del
Consiglio di Presidenza)*

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. *(Elezione degli altri componenti della Presidenza).* - 1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti e di tre Questori.

2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti e due per i Questori. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

3. Eletti i Vice Presidenti ed i Questori, nella seduta successiva si procede alla elezione di otto Segretari.

4. Per le votazioni di cui al comma 3, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda tre nomi per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, purché sia assicurata l'elezione di un Segretario per Gruppo parlamentare costituitosi all'inizio della legislatura e non rappresentato nel Consiglio di Presidenza dopo l'elezione di cui al comma 2.

5. I Vice Presidenti, i Questori ed i Segretari che entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico.

6. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà

dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

7. A parità di voti è eletto il più giovane di età».

Art. 2.

(Disposizione transitoria)

1. Limitatamente alla XVII legislatura, l'articolo 5, comma 2-ter del Regolamento si interpreta nel senso che nel caso di concorso di più di due Gruppi parlamentari alla designazione di un proprio Segretario, è data priorità ai Gruppi che cronologicamente si sono costituiti prima degli altri.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente modificazione del Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 hanno effetto a decorrere dalla XVIII legislatura.

